

Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi di Storia della Riforma protestante e dei movimenti religiosi – Network for Reformation and Religious History (ReRhis)

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 22 dicembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021,

E LE

Università degli Studi di Padova, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Daniela Mapelli, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 5 aprile 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2022,

Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022,

Università degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentata dal Rettore Prof. Antonella Polimeni, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 14 giugno 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2022,

Università degli Studi di Roma Tre, rappresentata dal Rettore Prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 15 febbraio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2022,

Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 28 giugno 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 8 febbraio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2022,

Università di Napoli Federico II, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 29 aprile 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022,

Università di Bologna, rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni Molari, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 22 marzo 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Costituzione)

1. E' costituito, tramite convenzione con le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di Studi di Storia della Riforma protestante e dei movimenti religiosi – Network for Reformation and Religious History (ReRhis), con le seguenti Unità di ricerca:

Università degli Studi di Firenze - Unità presso Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Via S. Gallo 10 - 50129 Firenze.

Università degli Studi di Padova - Unità presso Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali (e Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell'antichità – DISSGEA)

Università degli Studi di Torino - Unità presso Dipartimento di Studi storici

Università degli Studi di Roma La Sapienza - Unità presso Dipartimento di Scienze politiche

Università degli Studi di Roma3 - Unità presso Dipartimento di Scienze politiche

Università degli Studi di Verona - Unità presso Dipartimento di Culture e civiltà

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Unità presso Dipartimento di Studi linguistici e culturali

Università di Napoli Federico II - Unità presso Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Bologna - Unità presso Dipartimento di Storia, culture e civiltà

2. Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 12 della presente convenzione.

ARTICOLO 2 (Scopo del Centro)

1. Il Centro si propone di:

- a) promuovere e svolgere attività di ricerca orientate all'analisi delle relazioni interreligiose e interculturali in età moderna e contemporanea (XVI-XXI sec.), in una prospettiva volta, in particolare, all'osservazione dei processi di connessione e interazione tra cultura italiana e contesti culturali europei ed extraeuropei, e caratterizzata pertanto da una dimensione transnazionale e interdisciplinare. L'attività di ricerca del Centro avrà una connotazione metodologica collocabile nel quadro delle tendenze contemporanee degli studi sulla storia della Riforma protestante, dei movimenti religiosi cristiani e non cristiani e sulle loro interazioni nella società, fondative della moderna nozione di tolleranza e delle pratiche di convivenza. Le ricerche riguarderanno le diverse articolazioni del fenomeno religioso nella storia europea ed extraeuropea, negli ambiti sociali, culturali, dottrinali, politici ed economici. Una specifica attenzione sarà inoltre rivolta alla rilevazione, all'ordinamento e alla fruizione di varie tipologie di documentazione rivelatrici dell'interazione tra cultura italiana ed europea e resto del mondo;

- b) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi a tematiche di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria;
- c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, siti web e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
- d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
- f) collaborare ad attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati (Istituzioni locali, Musei, Associazioni e Scuole), sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;
- g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.
- h) partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei per il tramite delle Università convenzionate.

ARTICOLO 3 (Sede Amministrativa)

1. La rappresentanza legale e processuale del Centro è conferita al Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS). Il Dipartimento SAGAS provvederà alla gestione amministrativa, contabile e di spesa del Centro, con le risorse umane e strumentali in dotazione. Il locale adibito a sede operativa del Centro è situato presso il Dipartimento SAGAS, via S. Gallo 10, I piano, stanza n. 23.

ARTICOLO 4 (Personale aderente al Centro)

1. Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore Scientifico, e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore di Dipartimento o Istituto, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento o Istituto.

ARTICOLO 5 (Organi del Centro)

1. Organi del Centro sono:

- a) Il Consiglio Scientifico
 - b) Il Direttore Scientifico
2. Le cariche sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 6 (Il Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:

- Fino a tre rappresentanti per ciascuna Unità – tra i quali il Coordinatore – designati dai Consigli delle strutture di riferimento tra gli aderenti al Centro, con funzione deliberativa e nominati in base ai regolamenti di ciascun Ateneo;
- personalità scientifiche ed esperti, rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l'attività del Centro – cooptati in numero non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo, con funzione consultiva.

2. Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per un triennio ed i membri sono rieleggibili per 1 sola volta consecutivamente. Il Consiglio così costituito designa il Direttore tra i professori ordinari e associati, facenti parte del Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante.

3. Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- a) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro;
- b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, predisposto dal Direttore scientifico;
- c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro e sui beni mobili acquistati con i fondi assegnati al Centro;
- d) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- e) formula richieste di finanziamento e stabilisce, per quanto di competenza, le modalità di utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
- f) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
- g) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività del Centro;
- h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
- i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate;

- l) approva la relazione sull'attività del Centro da inviare agli organi di governo dell'Ateneo sede del Centro ai fini della sua valutazione, ai sensi dell'art. 15.
4. Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del piano di spesa e di rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno 1 volta all'anno. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 7 giorni. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

ARTICOLO 7 (Il Direttore del Centro)

1. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Scientifico. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo ma, in ogni caso, non più di due volte consecutive. Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Scientifico.
2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
 - c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
 - d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
 - e) predispose, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
 - f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell'attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;
 - g) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri;
 - h) trasmette agli organi di governo dell'Ateneo sede del Centro la relazione sull'attività svolta, ai fini della sua valutazione.

ARTICOLO 8 (Assegnazione di personale)

1. Il personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà essere integrato, su delibera del Consiglio Scientifico, mediante:

- utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;
 - collaborazione di borsisti e ricercatori di altri enti o associazioni di ricerca pubblici e privati;
 - collaborazione del personale di ricerca degli Enti presso i quali siano eventualmente collocate le Unità del Centro. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale, borsisti o ricercatori esterni alle Università convenzionate, è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e RC.
2. Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

ARTICOLO 9 (Finanziamenti e Amministrazione)

1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
- dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 - da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti;
 - da altri Ministeri;
 - dal C.N.R.;
 - da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;
 - da organismi e Istituti internazionali;
 - da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
 - da altri soggetti privati.
2. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, negoziale. La gestione amministrativa e contabile del Centro spetta al Dipartimento di afferenza del Centro. Al Dipartimento compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa della struttura. I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono al Dipartimento dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Il Dipartimento di afferenza del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sottosezione identificabile dall'acronimo del Centro.

3. I beni mobili acquistati con i fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede Amministrativa del Centro. Possono essere assegnati ai singoli Atenei convenzionati su delibera del Consiglio scientifico. In caso di cessazione del Centro i fondi e i beni saranno ripartiti fra gli Atenei aderenti al Centro in base alla delibera del Consiglio scientifico.

ARTICOLO 10 (Modifiche all'accordo)

1. Modifiche al presente accordo possono essere apportate d'intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico, o dei 2/3 degli aderenti al Centro, e a seguito di approvazione delle Università convenzionate.

ARTICOLO 11 (Durata e Recesso)

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 anni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi. E' ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, al Direttore del Centro.

ARTICOLO 12 (Adesioni ulteriori)

1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, singoli docenti di istituzioni universitarie o estere, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro. Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico e delle Università convenzionate, e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi, alla presente convenzione.

ARTICOLO 13 (Valutazione)

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 6 comma 3 lett. l), e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.

ARTICOLO 14 (Riservatezza)

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

ARTICOLO 15 (Trattamento dati personali)

1. Le Università contraenti si impegnano al trattamento dei reciproci dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.8.2018, n. 101.

ARTICOLO 16 (Sicurezza)

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.
2. Ciascun Ateneo aderente alla Convenzione, per la parte di sua competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, e sicurezza sul lavoro.
3. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. lgs 81/2008 e ss.mm. è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi del suddetto decreto.
4. Sempre ai sensi del D. lgs 81/2008 e ss.mm. il personale coinvolto nelle attività della presente Convenzione si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e regolamenti della struttura ospitante.

ARTICOLO 17 (Diritto di proprietà intellettuale)

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro e la proprietà intellettuale che ne deriva dovranno essere attribuiti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dato da ciascuna, tramite le proprie Strutture coinvolte.
2. In caso di risultati suscettibili di tutela, il Centro e l'/le Università interessata/e demanderanno la specifica regolazione dei reciproci impegni in separati accordi. Rimane fermo il diritto degli autori di essere menzionati in quanto tali nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

ARTICOLO 18 (Controversie)

1. Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora non sia possibile risolvere la controversia ai sensi del comma precedente, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

ARTICOLO 19 (Registrazione e bollo)

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale – giusta autorizzazione Min. Finanze prot. n. 100079199 del 18.11.1999- dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

ARTICOLO 20 (Norme transitorie)

In prima applicazione aderiscono al Centro i docenti ed i ricercatori proponenti la costituzione del Centro Interuniversitario, di seguito elencati: Università degli Studi di Firenze: prof.ssa Lucia Felici, prof.ssa Isabella Gagliardi, prof.ssa Mariella Paiano, prof. Francesco Salvestrini; Università degli Studi di Padova: prof. Guido Mongini, prof. Lucio Biasiori, prof. Pierluigi Giovannucci; Università degli Studi di Torino: Luca Addante, prof.ssa Eleonora Belligni, dott. Federico Zuliani; Università degli Studi di Roma La Sapienza: prof.ssa Michaela Valente, prof. Alessandro Guerra e Augusto D'Angelo; Università degli Studi di Roma Tre: prof. Giorgio Caravale, prof. Michele Camaioni, prof. Paolo Broggio; Università degli Studi di Verona: prof. Federico Barbierato, prof. Alessandro Arcangeli, prof. Gian Paolo Romagnani; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: prof. Matteo al Kalak; Università di Napoli Federico II: prof.ssa Maria D'Arienzo; Università di Bologna: prof. Vincenzo Lavenia; prof.ssa Irene Bueno; prof.ssa Cristiana Facchini; prof.ssa Fernanda Alfieri.

In prima applicazione il Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Studi sulla Riforma e Storia religiosa - Network for Reformation and Religious History (Rerhis) è costituito come segue: prof.ssa Lucia Felici rappresentante dell'Unità dell'Università degli studi di Firenze presso il Dipartimento Sagas; prof. Guido Mongini rappresentante dell'Unità dell'Università degli Studi di Padova; prof. Luca Addante rappresentante dell'Unità dell'Università degli Studi di Torino; prof.ssa Michaela Valente rappresentante dell'Unità dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza; prof. Giorgio Caravale rappresentante dell'Unità dell'Università degli Studi di Roma Tre; prof. Federico Barbierato rappresentante dell'Unità dell'Università degli Studi di Verona; prof. Matteo al Kalak rappresentante dell'Unità dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; prof.ssa Maria D'Arienzo rappresentante dell'Unità dell'Università di Napoli Federico II; prof. Vincenzo Lavenia

rappresentante dell'Unità dell'Università degli studi di Bologna.